RIGUARDANTE L'ORDINAMENTO DELL'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE AD IMPRESE PRIVATE

Art. 5

ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 2 FEBBRAIO 1920, N. 130, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473

(21)

Versione in vigore dal 24 marzo 1920, non più in vigore dal 3 maggio 1924 · versione 21

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private
Estremi	Legge 7 luglio 1907, n. 429
Capo	II — Organi dell'Amministrazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1907

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(21) Il Regio D.L. 24 marzo 1920, n. 304, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Intanto e' richiamato in funzione con le norme della legge 7 luglio 1907, n. 429, il Consiglio d'amministrazione, che ha funzionato fino al 1° marzo, integrato dei membri che sono venuti a mancare, uno dei quali e' sostituito dal direttore generale dell'esercizio".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riguardante-l-ordinamento-dell-esercizio-di-stato-delle-ferrovie-non/art-5-articolo-abrogato-dal-regio-d-l-2-febbraio-1920-n-130-convertito/versione/21

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it